

Queste aspirazioni a una piena indipendenza dalla chiesa metropolitana e a una immediata dipendenza dall'impero, furono coronate da successo. L'arcivescovo Anselmo concesse nell'893 la libera elezione dell'abate e anche da parte sua l'immunità per tutti i beni del monastero rispetto al suo potere e quello dei suoi ufficiali<sup>27</sup>). Con ciò l'abate era ormai completamente *dominus* nella sua *curtis*. Pare che in seguito l'arcivescovo non facesse più valere diritti di nessuna sorta su Campione, tanto più che questa corte non era compresa nella sua diocesi. In cambio l'abate venne in conflitto col vescovo di Como, che in questa regione aveva potere spirituale e temporale<sup>28</sup>).

Le tre chiese di Campione, S. Zeno, S. Maria e S. Vittore — più tardi S. Pietro — erano state chiese private di Toto e passarono coi suoi beni al monastero di S. Ambrogio<sup>29</sup>), che possedeva anche la chiesa di S. Siro a Canobbio e di S. Carpofo a Bissone<sup>30</sup>). Ma il vescovo di Como voleva che ogni chiesa della diocesi riconoscesse la sua supremazia. Ecclesiastici a lui sottoposti, probabilmente il Capitolo plebano di Lugano o di Riva S. Vitale, pretesero di celebrare la messa in certi giorni a Campione, e poi di essere colà ospitati<sup>31</sup>). Ciò fu impedito dagli uomini

---

(Milano, mus. dipl.; Reg. Karol 1558; stampa: Morbio III 1238):... *curtem unam qui vocatur Campilionum et villam unam qua dicitur Guidinum, Cadulo, Canobium cum ecclesia una inibi fundata et Bissonum cum servis et ancillis cum omni honore.*

<sup>27</sup>) 893 (CL 358). *Confirmamus atque concedimus... omnes res cunctasque possessiones et cortes dominorum regum seu aliorum quorumlibet fidelium liberalitate ibidem collatas, quarum vocabula sunt... Campilionem et cetera loca, que nunc idem monasterium possidet, vel aliquando acquirere valebit; ita videlicet ut nulli successorum nostrorum, vel alicuius ordinis magnae parvaeque personae liceat aliquando absque voluntate seu concessione abbatis aliquam violentiam vel exactionem, pastum sive albergariam in eodem cenobio, seu in eius cortibus et locis requirere, neque aldiones eius seu colonos aliqua occasione vexare.*

<sup>28</sup>) Ancora Ballerini p. 272 pone Campione dentro de confini di questa pieve (Riva S. Vitale), è però sottoposta all'abate di S. Ambrogio.

<sup>29</sup>) v. n. 32 e 36. S. Zeno: menzionato la prima volta nel 756 (CL 16); 769 (CL 40) Magnerada dona alla basilica sancti Tzenoni, a parentibus meis edificatum; 804 (CL 78) clericus Petrus dona oratorio beati Tzenoni... fundatum in propriis cespitibus Totonis. — S. Maria: stat. Campione 22: ecclesia sancte Marie de Guillari. Affreschi del Trecento e Quattrocento v. Rahn, Wandmalereien (Mittgn. Ant. Ges. Zeh. XXI p. 76 sgg). S. Vittore: 748 (CL 13) coh. sancti Vecturi; 810 (CL 86) presbiter de ecclesia sancti Victorii testimonio con Toto in Arogno. Fumagalli e Porro sostengono che ciò si riferisce a una chiesa di Lugano (MHP XII col. 30 e 168) ma quivi S. Lorenzo è già comprovato nell'875 (v.n. 34) e cfr. SS. Nazaro e Vittore n. 32 (874). Questa chiesa certo identica con quella, più tardi, di S. Pietro, v. n. 36 e stat. Campione 13, dove essa sembra appartenere al comune loci. Iscrizione del 1326 v. Rob. Rusca.

<sup>30</sup>) v. n. 36. — Canobbio già nell'863 (CL 227, cfr. n. 15) Angelbertus deve officiare aut in ecclesia nostra Campelioni vel Canobio.

<sup>31</sup>) 874 (CL 258)... *quod pars episcopati superscripti consuetudinem fuit, per ipsas festivitates veniendum ad ipsas basilicas, officium et missas canendum, et quando ibi veniebant ad ipsum officium fatiendum, parte ipsius monasterii eos recipiebat, et ibi eos per conditionem passebat.*

dell'abate e così ebbero origine litigi e atti di violenza, poichè i seguaci del vescovo pignorarono con la forza beni del monastero <sup>32)</sup>).

In un processo svolto il 28 dicembre dell'874, abate e vescovo si trovarono l'un contro l'altro, davanti a due giudici imperiali. L'abate contestò che le sue chiese appartenessero al vescovado di Como, come contestò pure qualsiasi obbligo rispetto a quello. La sentenza fu a favore dell'abate, poichè il vescovo Eliberto non aveva prove da opporre al documento di donazione di Totone e all'immunità che il monastero aveva appunto conseguito solo l'anno precedente <sup>33)</sup>. I pegni vennero restituiti già nei giorni seguenti <sup>34)</sup> e d'allora in poi pare che il vescovo abbia rinunciato a Campione, dove il preposto o vicario dell'abate esercitava funzioni spirituali <sup>35)</sup>. Alle chiese di Canobbio e di Bissonne vennero confermati privilegi ancora nel 1148, per Canobbio perfino nel 1251. Ma, nonostante ciò, col tempo, esse caddero sotto la sovranità del vescovado di Como <sup>36)</sup>.

<sup>32)</sup> I.c. . . . quod homines liberis et pertinentes etiam sacerdotes da parte suprascripti episcopati multas contra partes ipsius monasterii inclitas facerent, quia inter reliqua introissent malo ordine in curte et basilicas illas, quas in vico Campilioni, quarum una edificata in onore sancti Zenonis, alia . . . sanctorum Nazarii et Victoris, tertia . . . sancte Marie, locus qui dicitur Willari, quas q. Toto, de . . . cujus proprietates fuit, per suum iudicatum in ipsum contulit monasterium . . . et exinde malo ordine causas et movilias ipsius monasterii tulissent, et singulas ibi forciat fecissent, etiam monachi ipsius monasterii, qui ibi officiabant, foris ipsas basilicas expellissent, quod facere non debuerent. Il vescovo dichiara: Verum est ibi suprascripti homines pignorarunt, poichè le loro pretese non vennero soddisfatte.

<sup>33)</sup> L'abate dichiara: I.c. . . . Non faciat, Deus, quod aliquando pars monasterii aut pars ipsius basilice alium vestrum sacerdotem aut tonsum de parte ipsius ecclesie vel episcopati comensis ibi recipisset, aut eos passisset, aut aliquid de suprascriptis curtes et basilicas, vel de rebus ad eas pertinentes a parte ecclesie vel episcopati vestri pertinere aut ullam conditionem ad vestram partem abere debent. — La sentenza decide che il monastero de predicta conditione et partum solutus maneret.

<sup>34)</sup> Gennaio 875 (CL 259) Rachinaldus de Scalia dedit vadium all'advocatus di S. Ambrogio per il pagamento di 56 soldi e ut rederet ei pignoras illas, quas ipse et homines sancti Laurenti tulerunt de casa ipsius monasterii de Verna (Val Intelvi) unde ipse Rachinaldus in auctoritatem stetit Gundoldi advocatum sancti Abundii (S. Abbondio = la chiesa episcopale di Como). Hoc factum est in domum sancti Laurenti in Luano in solario ipsius ecclesie.

<sup>35)</sup> v. doc. 69.

<sup>36)</sup> 1148 aprile 2 (S. Ambrogio 312 N. 97) L'Arcivescovo di Milano conferma a S. Ambrogio . . . Campilionem cum tribus capellis, videlicet ecclesiam sancti Zenonis, ecclesiam sancti Petri, eccl. sancte Marie cum parochia et omnibus ad eas pertinentibus. ecclesiam sancti Siri quam habetis in Canobio cum aliis possessionibus . . . Dubino, Limonta, curtem de Bissonne cum ecclesia sancti Carpori cum primiciis atque cum famulis . . . (Il fatto che Bissonne sia stata così separata da Campione farebbe supporre che si tratti di un altro luogo con lo stesso nome: il patronato della chiesa corrisponde però a Bissonne sul Ceresio). — 1185 maggio 4 (Morbio III 175) Federico I. curtem de Campilione cum tribus ecclesiis, et una in Canobio cum omni honore . . . — 1251 settembre 7 (Motta) Innocenzo IV conferma a S. Ambrogio . . . curtem de Campilione cum capellis sancti Zenonis, sancti Petri et sanctae Mariae, cum ecclesia sancti Syri de Canobio cum honore districtu, servis ancillis famulis albergariis praecaria et omnibus pertinentiis suis.

Questa vittoria del monastero sul vescovo di Como fu importante non solo riguardo alla signoria ecclesiastica, ma anche riguardo a quella laica. In tali beni ecclesiastici difficilmente un netto distacco separava la giurisdizione laica da quella ecclesiastica e in questo caso meno che mai. Il vescovo possedeva nel Luganese anche diritti pubblici e le sue pretese su Campione non si sarebbero certamente limitate a far celebrare la messa, se fosse riuscito nel suo intento.

D'altra parte il privilegio d'immunità dell'873 conferiva all'abate di S. Ambrogio la piena giurisdizione nei suoi possessi<sup>37)</sup>. Ora, se già l'anno seguente scoppiò la lotta per le chiese, in ciò si deve certo vedere un tentativo da parte del vescovo di intaccare l'immunità della corte di Campione ovunque fosse possibile, per poi allargare, da questo punto, la breccia, alla prima occasione. Il fatto che il tentativo non riuscì decise per il corso dei secoli la sorte politica di Campione.

L'abate era pieno signore immunitario. Poichè a Campione, accanto a lui, non esisteva nessun altro potere di qualche importanza, sia laico sia ecclesiastico, così può esser sorto in lui il desiderio di estendere la sua signoria, oltre che sopra i suoi beni e i suoi soggetti, su l'intera località e il relativo territorio. Sebbene il suo possesso formasse di certo una parte considerevole di tutto il complesso, cosicchè una gran parte delle cause comparivano già davanti al suo tribunale curtense, per i contadini era tuttavia vantaggioso l'averne un giudice nel luogo stesso, senza dover ricorrere a Lugano o a Como<sup>38)</sup>. Così nel sec. XIII e nei seguenti, vediamo l'abate in possesso dell'*honor et districtus* sopra l'intera località: il comune di Campione<sup>39)</sup>. Il vicario amministrava la giustizia una volta la settimana, presso il castello<sup>40)</sup>. Anche per l'alta giurisdizione criminale (giustizia di sangue) se occorreva, l'abate — che portava il titolo di conte — deputava giudici di sua nomina<sup>41)</sup>.

Così Campione diventò un territorio isolato, circondato dal Sottoceneri, prima comasco e poi svizzero. Anche se le relazioni furono na-

<sup>37)</sup> v. § 8 n. 97 sgg. rispett. § 7 n. 25 e 27.

<sup>38)</sup> cfr. § 9 n. 65; § 15 n. 5 sgg.; § 16, n. 76 sgg.

<sup>39)</sup> v. n. 36 (1251). — Stat. Campione... quod ius quodlibet ac honor monasterio salva sint.

<sup>40)</sup> v. doc. 69. — Roberto Rusca: una volta la settimana o di più secondo il bisogno, presso il castello.

<sup>41)</sup> Titolo di conte dapprima nel 1245, iscrizione nel monastero (Giulini VIII 28 seg.). — Nel 1543 luglio 17 (Rob. Rusca) i 12 cantoni confermarono la giurisdizione dell'abate, basandosi principalmente sopra un privilegio di Ottone IV 1219 (?) col quale si concede: *eveniente autem casu alicuius criminalitatis, in quo ingereretur poena sanguinis, solitum est et observatum quod abbas deputabat sive Consules illius loci sive alium ad eius voluntatem, qui causae criminali assisteret.* v. anche Pometta II 105 sgg.

turalmente molto intense e, se, mediante trattati, Campione fu compreso nella zona daziaria della comunità di Val Lugano <sup>42)</sup>, esso rimase però sempre estraneo a questa associazione di diritto pubblico. Esso fu uno stato in miniatura, fino a quando, anche qui, la rivoluzione francese causò la soppressione di un tale organismo feudale, senza che ne seguisse però l'incorporazione del suo territorio alla regione circostante. Ancora oggi la situazione di Campione, terra appartenente all'Italia e tutta circondata da territorio svizzero, desta lo stupore di coloro che ne ignorano la storia.

Nelle altre terre ticinesi appartenenti al monastero si ebbe uno sviluppo del tutto opposto. Qui l'abate non era unico signore, altre signorie immunitarie dominavano accanto a lui <sup>43)</sup> cosicchè egli non poteva estendere la sua immunità al di là dei propri soggetti. E quando dapprima il vescovo di Como e poi il comune di questa città, costituirono nel Luganese una signoria, allora perfino i diritti d'immunità dovettero cedere <sup>44)</sup>. Sembra però che un tale assorbimento, per opera del contado, si sia attuato solo tardi. Ancora nel 1187 un tribunale pontificio confermeva all'abate il *districtus* sopra i suoi soggetti di Guidino, Cadro, Canobbio, Cadempino e Bedano perchè appartenenti alla corte di Campione. Le pretese del vescovo, il quale sosteneva di possedere il *districtus* sopra tutti questi luoghi, senza eccezioni, furono respinte con riferimento al processo dell'874, in seguito al quale il vescovo Eliberto aveva dovuto riconoscere che la sua chiesa non aveva giurisdizione nella corte di Campione <sup>45)</sup>. Se allora i diritti pubblici del monastero sembrano minacciati

<sup>42)</sup> lettere concesse all'abate di S. Ambrogio et ali sioy homini de Campilono, perchè circa il pagamento da essi fatto dal pedaggio di Lugano fossero tractati eodem modo et forma, como li burgesi sive homini della Valle nostra de Lugano. Confermate nel nov. 1412 da Filippo Maria Visconti, 1466 dic. 14 dai fratelli Sanseverino, 1467 aprile 28 da Galeazzo Maria Sforza, 1477 aprile 14 da Gian Galeazzo Sforza, 1497 sett. 7 da Lodovico il Moro, 1513 marzo dai Confederati (Milano, Cart. Dipl. 1467; BA. Cap. Lug.; Roberto Rusca; E A III 2 N. 490). — Fino al 1798 Campione dava 4 uomini in caso di chiamata alle armi da parte dei Confederati (Weiss 87).

<sup>43)</sup> per es. a Canobbio il monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro v. più avanti n. 49, a Bedano, i Rusconi v. § 6 n. 169 sgg., a Cadro il vescovo di Como v. § 8 n. 74.

<sup>44)</sup> v. § 8 n. 97 sgg. e § 9.

<sup>45)</sup> 1187 (Kehr, Nachträge zu den Papsturkunden Italiens IV, in Nachrichten der kön. Ges. d. Wissensch. zu Göttingen, phil. — hist. Kl. 1912, fascicolo 4 p. 372). Due cardinali delegati da Urbano III giudicano in causa super districto hominum beati Ambrosii in his octo locis (dapprima lo scrivano aveva messo « districto octo locorum », che poi cancellò) scilicet quidino, Caddolo, Canobbio, Cadampino, Bedano in valle Luani, Roboreto, Cosio et Allebio in valle Telina, et hominum in predictis locis super terram beati Ambrosii habitantium. Il Vescovo sostiene: districtum illud ad se de iure spectare et quibusdam rationibus suam intentionem fundante et ex eo precipue quod districtum supradictorum locorum multo tempore, id est 50 vel 60 annis quasi possederat. L'abate presenta dei privilegi e afferma di avere da 35-40 anni quasi

nel Luganese, non poteva tardare il giorno che, nonostante una vittoria temporanea, il governo accentratore della città di Como li avrebbe soppressi del tutto.

3. Un altro ente ecclesiastico forestiero che aveva, una volta, estese proprietà nel Ticino, era il monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro di Pavia. Un gran numero di privilegi imperiali e papali autentici, falsificati o falsi — cominciando dalla donazione leggendaria di Liutprando per giungere al Barbarossa e a Innocenzo III — confermano alla famosa abazia il possesso, tra altri, anche di beni situati nella nostra regione. Magliaso è menzionato assai di frequente, per lo più in relazione con gli estesi beni nella val Cuvia, val Travaglia e Marchirolo<sup>46</sup>). A Magliaso il monastero aveva una casa e una cappella che formavano il centro di una corte alla quale erano ammembrati parecchi fondi lontani: le *vil-lae*<sup>47</sup>). Non tutti sono identificabili; si possono comprovare possessi a Pura, Curio e Astano nel Malcantone, e poi a Comano<sup>48</sup>). Solo una parte

possessionem, e poi mostra sententiam per quam Campillonis curia videbatur cum omnibus pertinentiis suis ab omni conditione Cumani episcopatus ex confessione Heliberti episcopi predicti episcopatus liberata.

<sup>46</sup>) Liutprando dona nel 712 (CL 1, secondo Hidber N. 9 : 726 aprile 2 falso cfr. § 8 n. 250) ... in archiepiscopatu Mediolanensi ... in Gavirado (Gavirate, lago di Varese), et in Ispira (Ispra, lago Maggiore), et in Bardello (presso Gavirate), et in Balax (Barasso a nord del lago di Varese), Orglano, Bernade (a sud del lago di Varese), Trauzago (Trevisago, questo e i seguenti tutti in Val Cuvia a nord di Gavirate), Calariade (Caravate), Azemoado (Gemonio), Cuvigl (Cuveglio), Oline (Orino), Aci (Azzio), Travaglio (Val Travaglia), cfr. sotto nel 1120 Cassiano, Mercurolo (Marchirolo, 1120 alio Caxiano), Lavenna, Maglacciso (Magliaso), Blagmugno, Cumano, Canobio, Belinzona, Beligno (Blenio), Leventina, valle Mazia, Atigna, Gambarogo, Telamo. — Questo elenco, che segue all'incirca un tracciato nella regione, anche nel privilegio di Callisto II, 1120 (Pflugk-Harttung, Acta Pontificum II N. 265) Acalavade ... Tervixago, Azemundo, Aci, Civelg, Cassiano, alio Caxiano et in Maglace ecclesiam unam in honore sancte Juliane et in Blagugno et in Thelamo cum omni honore et in Mendrice cum servis et ancillis cum districto, omnia in integrum ... — Altrimenti per lo più la formula: corticellam unam qui dicitur Malliace et alteram quae dicitur Calavade, così nel 929 aprile 9 re Ugo (CL 529), 962 aprile 9 Otto I (MGH DD I 241, 273, 460, 461, CL 654) oppure: duas etiam corticellas Malliacem scilicet et Calevadem ..., così 989 aprile 5 Otto III, 1004 giugno 4 Enrico II, 1027 aprile 2 e 1033 gennaio 24 Corrado II (MGH DD Otto III 53, Enrico II 73, Corrado 75, 186) etc. — Per i privilegi immunitari v. A. Lanzani, le concessioni immunitarie a favore dei monasteri pavesi nell'alto medio evo, Boll. della società Pavese di storia patria, vol. 10, 1910 fasc. I/II.

<sup>47</sup>) 1110 agosto 28 (Stumpf III 326) e quasi con le stesse parole 1159 febbraio 11 (Stumpf III 135) privilegi non autentici di Enrico V e Federico I ... Et in Maglisina curticellam que dicitur Maliace, et in curia illa domum unam castellatam (così nel 1159, nel 1110: capellatam) et super illam domum capellam constitutam, cum villis sibi pertinentibus, videlicet Blegugno, Cumano, Pura et Intalinum et alia que ad eandem spectant. La domus castellata è forse una casa nel castello di S. Giorgio? — Cappella v. n. 46, 1120: S. Giuliana; ora la chiesa di Magliaso è dedicata a S. Quirico (cfr. SS. Quirico et Giolita in Novazzano). — Blegugno (cfr. n. 46, 712 Blagmugno, 1120 Blagugno) forse Bigogno presso Agra? (Per il nome Biagognio v. § 8 n. 214). — Intalinum (cfr. Telamo n. 46, 712 e 1120) Intelavi, Intelvi?

<sup>48</sup>) Pura v. n. 47, 1110 e 1159. — Curio: notizie da Motta dal cod. Bell.: 1214, Coira soggetto alla basilica di S. Pietro in Ciel D'Oro di Pavia (cfr. la chiesa di San

dei beni del Sottoceneri dipendevano dalla corte di Magliaso; ne erano verosimilmente esclusi quelli dell'alta val d'Agno e della val Carvina. Vengono inoltre citati quali possessi nella pieve di Lugano: il castello di Davesco e *villae* a Canobbio e Brè; anche a Mendrisio si trovano sette *mansi* e mulini del monastero<sup>49</sup>).

Il monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro godeva pure, per tutte le sue proprietà, della piena immunità, che gli fu sempre riconfermata<sup>50</sup>); ma nel Ticino non riuscì a conservarla. Probabilmente gli mancava un valido appoggio, come era Campione per S. Ambrogio; i suoi sparsi fondi posti così lontani dalla sede, erano più esposti all'attacco di poteri indigeni, certamente, e, anzitutto, dagli ufficiali vescovili. I suoi pertinenti venivano citati in giudizio davanti a questi ufficiali che riscuotevano il *fodrum*: e se essi erano restii, volendo restar fedeli al proprio signore, il loro bestiame e i loro arnesi venivano sequestrati, perfino le loro piante abbattute e i loro campi devastati. Data questa situazione penosa, il monastero invocò la protezione imperiale non appena se ne presentò l'occasione, ossia quando Enrico II nelle Pentecoste del 1004, si fermò per un giorno al castello di Grumo, proprio in mezzo al territorio contestato. L'imperatore emanò particolari diplomi di protezione per i beni nelle valli di Agno e di Lugano, diplomi che vennero anche confermati dai suoi successori<sup>51</sup>).

Nonostante ciò il monastero si sentì verosimilmente così vessato e minacciato nei suoi diritti che preferì, verso il 1200, vendere tutti quanti

Pietro, già 1352, Maspoli 95). — Secondo Hist. Lex. prima del 1244 deve essere comprovato una volta possesso in Astano. — Comano: v. n. 47, e doc. 12 e 22.

<sup>49</sup>) Priv. 1110 e 1159 (v. n. 47) portano: In episcopatu Comensi in loco qui dicitur Mendrice 7 mansos sicut sunt determinatos, et molendinum unum et alium medium cum servis et ancillis, aldianos et aldianas videlicet cum diversis campis vineis... omnia in integrum cum omni honore et omni districta et albergarias et fodro et intraturam abbatis et investiciones (ciò anche 962 e 1120 v. n. 46). Et in valle de Luano castrum, quod dicitur Avesco et villa, que dicitur Canobli (Canobio anche 712 v. n. 46) et Aliabre (in un esemplare alia que dicitur Bre) et omnia que in ipsa valle pertinent ad ius et proprietatem ipsius cenobii cum omni honore, cum servis et ancillis, cum predaria, fodro, albergariis, cum omni districto. Et in valle de Belinzona... Et in Beligno et in Leventina, in Carvina in valle Intrasca, Besozola, Scagno et Gazalo, Telamo, et in Maglisina... (v. n. 47), et in valle Agno ea que pertinent ad idem monasterium et in valle de Murcurolo...

<sup>50</sup>) districtus v. n. 46, 49. — Formule immunitarie generali per es. 972, 1027, 1041 (Stumpf III 219, 285, 297): Divieto agli ufficiali placitum tenere vel districtum facere sive fodrum aut aliquam publicam functionem ad supradictorum locorum habitatoribus vel pertinentibus exigere vel tollere. — 1110, 1159: ut nullus reipublicae minister in predictis curtibus vel vicis liberos ac servos inquietare aut ad placitum trahere aut in finibus eius placitum tenere aut aliquem pignorare presumat.

<sup>51</sup>) Il 4 giugno 1004 Enrico II festeggiò la Pentecoste a Grumo (v. Anzeiger f. Schweiz. Gesch. V 41 b). Questo castello (v. § 6 n. 147) faceva parte dei possessi del monastero? Nel privilegio del 712 vien nominato tra i beni un Grumum della diocesi

i beni ticinesi. Dapprima furono venduti quelli a nord del Ceneri (*α monte Cinero in intus*) al cittadino comasco Adamo di Contone; poco dopo, il milanese Alchero Canis acquistò, per 1000 libbre, il complesso dei beni tra il Ceneri e il Ceresio, e dalla Tresa fin verso Porlezza. Solo pochi e piccoli appezzamenti vennero acquistati da gente del paese<sup>52</sup>). Alchero rivendette poi parcelle che non voleva incorporare alle sue proprietà. Sappiamo di un manso a Comano che due nobili di Como acquistarono da lui e rivendettero a gente del paese. Questi, probabilmente, non riuscirono a raccogliere l'intera somma e perciò cedettero di nuovo un quarto del manso a uno dei nobili, che poi lo rivendette a un contadino. Tutto ciò venne fatto in uno spazio di tempo di meno di 30 anni<sup>53</sup>). L'esempio dimostra chiaramente come la proprietà fondiaria sia diventata fluida dopo la liquidazione delle antiche signorie terriere.

4. Poichè il caso del monastero di S. Pietro non forma una eccezione. La stessa cosa è verosimilmente capitata ad altri enti ecclesiastici più piccoli e meno importanti, già molto tempo prima, cosicchè nulla più ne sappiamo. Singoli diritti si mantennero sempre qua e là.

Ancora nel Quattrocento, un altro monastero di Pavia: S. Maria del Senatore, che aveva una corte a Porlezza, possedeva decime a Rancate<sup>54</sup>).

Nel Mendrisiotto è comprovato, quale signore fondiario, dal IX al XII sec. il monastero di S. Pietro di Lodi<sup>55</sup>). Sembra che tra i beni lom-

---

di Parma. Potrebbe trattarsi di trasposizione di toponomo. Il privilegio per S. Pietro porta la data di questo giorno (MGH DD Enrico II 73), actum in valle Agno in loco qui dicitur Cadampinus (Cadampino, vicinissimo a Grumo). Dopo la conferma dei possessi prosegue: *Inter cetera tamen hoc specialiter statuendum censuimus, ut cortem praedictam, quam Maliace dicitur vel quicquid sepredictum monasterium in valle Luana et in valle Agno habere videtur, precipue tueamur, quoniam hec loca inter cetera maiora et forciora infortunia atque molestias hactenus substinuerunt, ideoque precipimus... ut nullius unquam potestatis minister vel missus aut famulus predictorum locorum habitatoribus seu pertinentibus aliquam deinceps molestiam inferre presumat, nullam distractionem eis facere vel fodrum ab eis tollere aut eorum arbores succidere vel aliquid eorum suppelletilis vel peculii invadere aut de eorum possessionibus aliquid potestative rapere vel diripere aliqua temeraria presumptione audeat. Sic quis vero aliquam querelam super aliquem eorum habet, non per se vindicare aut per aliquem legem requirere nisi per nos aut abbatem ipsius monasterii presumat vel per nostrum aut ipsius abbatis missum.* — Conferme di queste protezioni, estese anche ad altri beni: 1027, 1041 Corrado II, 1110 Enrico V, 1159 Federico I (v. sopra).

<sup>52</sup>) Sopraceneri tra il 1185 e 1204 v. Meyer, *Blenio* p. 77 sgg. e 6\* sgg.; *Boll. stor.* 1927 p. 56 seg. — Sottoceneri v. doc. 12.

<sup>53</sup>) v. doc. 22. In seguito il fondo sembra giunto in possesso del Capitolo di San Lorenzo di Lugano, nel cui archivio si trovò il doc.

<sup>54</sup>) Per la corte di Porlezza e la libera navigazione sul Ceresio v. privilegio di Berengario 951 (CL 595), di Enrico III 1054 (Muratori, *Ant. It.* V 993) etc. — Decime a Rancate v. § 6 n. 42 e 44.

<sup>55</sup>) Nell'886 Carlo III deve aver donato beni a Mendrisio (*Boll. stor.* XXXI 153). Permuta nel 963 con S. Ambrogio v. n. 8. — 1172 Ambrosius de Mendrisio monachus sancti Petri de Laude, acquista beni a Mendrisio (Milano, S. Fedele 122).